

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FARNETI Ariella, ROMANO, PIOVANO, SCARPINO, GRANATA e PERNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1967

Fornitura gratuita nella scuola media statale dei libri di testo e del materiale didattico per l'insegnamento del disegno, l'educazione artistica e le applicazioni tecniche

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 ottobre 1963 d'iniziativa di un gruppo di deputati comunisti, primo firmatario l'onorevole Scionti, fu presentata alla Camera la proposta di legge n. 719 per la « Fornitura gratuita nella scuola media statale dei libri di testo e del materiale didattico per l'insegnamento del disegno, l'educazione artistica e le applicazioni tecniche ».

Purtroppo, malgrado l'urgenza del provvedimento, la discussione non è mai stata affrontata.

Con piacere oggi constatiamo che alcuni senatori del Gruppo liberale e due senatori del Gruppo democristiano hanno presentato al Senato, i primi il 10 e gli altri il 27 ottobre, due disegni di legge per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola media.

Ritenendo necessaria ed urgente la discussione sull'importante problema e l'approvazione del provvedimento, abbiamo preso l'iniziativa di presentare anche al Senato la

proposta di legge già presentata alla Camera perchè possa essere posta all'ordine del giorno congiuntamente alle due iniziative già citate.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione risponde ad un preciso obbligo costituzionale e ad una vivissima esigenza della scuola italiana. L'articolo 34 della Costituzione afferma; a chiare lettere, che: « l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita ». Con questo preciso enunciato la Costituzione ha inteso esprimere un principio valido per tutti ed indipendente anche dai meriti, dalle capacità e dalle condizioni economiche degli alunni.

Nè la gratuità può essere limitata alle tasse d'iscrizione e di frequenza, al prezzo delle pagelle e simili perchè, proprio ad evitare possibili dubbi, l'articolo 34 della Costituzione statuisce la gratuità dell'istruzione e, nel costo dell'istruzione, i libri costituiscono,

come è noto, una componente e, per di più, una componente crescente ed importante.

È ovvio infatti che sarebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione, ma più ancora con un senso elementare e di logica e di giustizia, chiedere l'obbligo della frequenza, punire le famiglie che non sottostanno a tale obbligo, legiferare, come si è fatto fino ad oggi, della gratuità dell'iscrizione, della frequenza, delle pagelle e ignorare, contemporaneamente, che proprio per assolvere all'obbligo della frequenza gli alunni e le loro famiglie devono oggi addossarsi un onere che è molto più pesante e consistente delle tasse d'iscrizione e di frequenza: quello dell'acquisto dei libri di testo che sono strumento indispensabile proprio per quella istruzione che l'articolo 34 della Costituzione statuisce debba essere obbligatoria e gratuita.

Con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si è data vita alla scuola media unica che estende l'obbligo scolastico al 14° anno di età.

Tuttavia dopo 4 anni di applicazione della legge i dati statistici dimostrano che ancora un ragazzo su quattro non completa l'obbligo scolastico.

Particolarmente grave è la situazione nelle zone depresse, nelle regioni meridionali e nelle isole. Ciò dimostra che una delle cause, anche se non la sola, dell'abbandono della scuola anzitempo, è l'alto costo dei libri, è la mancata attuazione del dettato Costituzionale.

La legge 31 ottobre 1966, n. 942, prevede all'articolo 15 la concessione di buoni-libro di lire 10.000 agli alunni della scuola media in condizioni di bisogno.

Come già rilevammo in occasione della discussione della legge il provvedimento risulta assolutamente insufficiente in quanto in media il costo dei libri per la scuola media si aggira sulle 60 mila lire per il triennio.

Il provvedimento infine non risolve il problema in quanto, limitando la concessione solo ad una parte dei frequentanti, elude il dettato costituzionale che vuole che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, sia obbligatoria e gratuita.

Di qui la necessità di estendere anche agli alunni della scuola media i libri di testo

gratuiti, così come si è provveduto per gli alunni delle scuole elementari.

Il disegno di legge che noi presentiamo non modifica le norme, attualmente vigenti, per la scelta dei libri di testo perchè riteniamo che deve uscire, anzi, confermata e rafforzata, in questo delicato settore, la libertà di scelta dei libri di testo da parte dell'insegnante. Il libro di testo non è qualcosa di separabile dalla persona di chi insegna, dalla sua funzione docente e quindi dalla libertà di insegnamento. L'articolo 1 rinvia quindi, per la determinazione dei libri di testo, ai consigli dei professori d'istituto che dovranno garantire la libertà dell'insegnante. Al Ministro della pubblica istruzione il compito di dettare le norme relative al servizio di distribuzione, norme queste che devono essere quanto mai semplici e snelle ad evitare quei ritardi incresciosi, che continuano a verificarsi nella distribuzione dei libri di testo nelle scuole elementari con grave danno della scuola.

L'articolo 2 indica come data per l'attuazione delle norme previste nel presente disegno di legge l'anno scolastico 1968-69.

L'articolo 3 sopprime l'articolo 15 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, in quanto, concedendo i libri gratuiti, non ha più ragione di esistere la disposizione che prevede la concessione dei buoni-libro agli alunni in condizioni di bisogno.

L'articolo 4 nell'indicare la somma di lire 40 miliardi tiene conto, entro limiti inevitabilmente elastici, di una popolazione scolastica di circa 2.000.000 di alunni e di alunne, distribuita nei tre corsi, con un costo dei libri di testo che per il primo corso sta tra le 25.000 e le 30.000 lire, mentre diminuisce per il secondo e terzo corso perchè alcuni libri di testo (vocabolari, grammatiche, eccetera) valgono per tutto il triennio.

Il presente disegno di legge che è, tra l'altro, la traduzione in termini legislativi di numerosi ordini del giorno e dichiarazioni fatti propri dal Governo e dell'aspirazione di larghe masse popolari che spingono per entrare nella scuola, farà fare un passo avanti alla scuola italiana ponendosi come componente non secondaria nel suo processo di rinnovamento democratico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli alunni della scuola media statale vengono forniti gratuitamente i libri di testo, approvati annualmente dal Consiglio dei professori dell'Istituto secondo le norme vigenti, e il materiale didattico per l'insegnamento del disegno, dell'educazione artistica e delle applicazioni tecniche.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà, con un suo decreto, le norme relative al servizio di distribuzione.

**Art. 2.**

La distribuzione gratuita dei libri di testo e del materiale didattico di cui all'articolo precedente sarà attuata a partire dall'anno scolastico 1968-69.

**Art. 3.**

L'articolo 15 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è soppresso.

**Art. 4.**

È autorizzata l'iscrizione, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 40 miliardi.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi previsti dall'ex articolo 15 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e mediante una congrua riduzione dei fondi iscritti, per l'anno 1968, al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.